Giudizio negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni ricadenti all'interno dei disciplinari di produzione di alcune produzioni di pregio (DOP e IGP)

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 6 febbraio 2024, n. 430 - Barone, pres. f.f. ed est. - Nextpower Development Italia S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Procedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali con sistema di accumulo (Energy Storage System) in un'area a destinazione agricola - Terreni ricadenti all'interno dei disciplinari di produzione di alcune produzioni di pregio (DOP e IGP) - Giudizio negativo di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO

In data 10 settembre 2020, la società Nextpower Development Italia s.r.l. chiedeva il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un'area a destinazione agricola nel Comune di Santa Croce Camerina (zona E2 - Zona Agricola di Tutela del Paesaggio Agrario", (art. 51 delle NTA) costituito da tre lotti di superficie mq 51.000 (lotto 1), mq. 49.000 (lotto 2 e mq 57.000 (lotto 3).
Con nota prot. n. 4850 del 21 maggio 2021, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa accertava che "*l'impianto non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico diretto*" e rilevava che le aree circostanti "*risultano essere vincolate ai sensi del DA 63/GAB del 12/06/2019*" (piano paesaggistico); esprimeva, al riguardo, "*una forte preoccupazione sulla ricaduta che queste opere avranno sul territorio in termini di paesaggio nel suo complesso e più specificatamente nel paesaggio agrario a cui si legano in maniera imprescindibili fattori culturali, turistici e in ultimo produttivi-occupazionali, tra guardati sia nel breve-medio, ma soprattutto nel lungo periodo*"; rilasciava, comunque, parere favorevole condizionato alla previa effettuazione di sondaggi archeologici, nonché ad una serie di prescrizioni sulle tipologie di arbusti da utilizzare per le schermature.
Con parere istruttorio intermedio la C.T.S. - previa descrizione della localizzazione del progetto ed esame dello Studio di Impatto Ambientale del proponente - rilevava una serie di criticità elencate indicate in 15 punti (pagg. 48-51) disponendo che il progetto dovesse essere "*rivisto in funzione degli approfondimenti richiesti…".*
La società riscontrava le richieste con note e documenti del 4 e 14 ottobre 2021.
Con nota prot. n. 25659 del 12 aprile 2022, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura comunicava che "*i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione del Formaggio Pecorino Siciliano DOP, dell'Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, del Vino Sicilia IGT, della Carota novella di Ispica IGP, dell'Olio Monte Iblei DOP, Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e DOC e del vino Vittoria DOC. L'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini dell'idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedoclimatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche*".
Alla suddetta nota il proponente presentava controdeduzioni e documentazione integrativa rilevando, in sintesi:
a) l'assenza, nel Comune di Santa Croce Camerina, di produzioni vegetali DOC/IGP, secondo i dati tratti dal 6º censimento generale Agricoltura;
b) la presenza di 2 aziende con allevamenti di bovini DPC/IGP "*che costituiscono circa il 4% della consistenza complessiva allevata nel territorio comunale"*;
c) la presenza di 22 aziende che hanno terreni investiti a biologico e che rappresentando l'11% della superficie agricola utilizzata;
c) che alcune produzioni classificate come IGP - DOP- DOC - DOCT sono coltivate/prodotte all'interno del territorio comunale di Santa Croce di Camerina; tuttavia "*da indagini svolte in sito e dalla documentazione fotografica riportata*" sarebbe emerso che "l'area individuata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non è soggetto a coltivazioni di pregio" e di nessuno dei prodotti IGP- DOP- DOCT presenti sul territorio;
d) che le linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 "*sono state superate dell'entrata in vigore dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 e comunque quandanche applicabili*" non potrebbero determinare alcun divieto assoluto in assenza di predeterminazione delle aree di siti non idonee.
Con successiva relazione del 15 giugno 2021 la società - sulla base della verifica agronomica e della litologia dei suoli (descritti con "*ridotta potenzialità agronomica in rapporto alla profondità del profilo coltivabile*") rappresentava che:
- "*dall'analisi dei fascicoli aziendali…. risulta che i terreni sono adibiti per l'80% a produzione foraggere per*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

l'alimentazione del bestiame allevato in azienda, costituiti prioritariamente da bovini da latte. Per il restante 20% sono destinati a coltivazioni di grano duro posti in rotazione con le colture foraggere";
- "la società proponente intende proporre il mantenimento delle attuali pratiche agricole di coltivazione di foraggio e/o pascolo presenti" e a tal fine allegava gli accorgimenti tecnici per "*garantire la convivenza tra le pratiche agricole e la produzione di energia elettrica*".
Con parere conclusivo n. 274 del 2 settembre 2022 la CTS, esaminata l'integrazione documentale del proponente, riteneva superate alcune "criticità" ad esclusione di quelle indicate ai nn. n. 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (v. pagg. 78 segg. del parere) ed esprimeva parere non favorevole di compatibilità ambientale per le seguenti ragioni:
"- il progetto è ubicato in area agricola, che le NTA all'art. 51 classificano come aree caratterizzate da un paesaggio agrario di particolare pregio;
- nel Comune di Santa Croce Camerina come ammette lo stesso Proponente sono presenti numerosi impianti fotovoltaici e molti altri sono in fase di autorizzazione;
- l'area è caratterizzata dalla presenza di muretti a secco inseriti nel patrimonio immateriale dell'Unesco, che rappresentano elementi costitutivi del paesaggio agrario e del patrimonio culturale dell'ambito territoriale in esame; elementi utili alla conservazione e al mantenimento delle specie animali e vegetali;
- le limitazioni previste dal PRG non sembrano superabili sulla base delle previsioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 ove si consideri che: (i) la disposizione prima citata prevede comunque che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…"; (ii) le previsioni urbanistiche non sono rivolte, nella fattispecie, alla sola tutela della destinazione agricola dell'area ma anche a preservare il "paesaggio agrario"; (iii) rispetto a tale ultimo profilo, l'area di impianto insiste su una porzione di territorio caratterizzata da un paesaggio rurale storicizzato e connotato da elementi di tipicità consolidatosi in un notevole arco temporale; (vi) le previsioni urbanistiche, quand'anche non ritenute immediatamente escludenti, concorrono a dimostrare la sensibilità ambientale del sito prescelto per la realizzazione dell'impianto.
- il punto 1, lett. f) dell'Allegato 3, al D. M. 10 settembre 2010 individua, quali siti potenzialmente non idonei, "i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (…)", le "zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica" nonché "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo";
- nel sito di impianto, e in tutta l'area di riferimento, sono presenti muretti a secco, inseriti nella "Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità", circostanza che permette di ritenere meritevole di tutela, indirettamente, anche le aree su cui insistono. Il contesto di riferimento – caratterizzato dai c.d. "campi chiusi" e dai carrubeti dei Monti Iblei – rappresenta, per le ragioni prima esposte, un paesaggio storicizzato e di particolare pregio;
- anche se allo stato la programmazione energetica non ha previsto siti "non idonei" – circostanza che avrebbe avuto un effetto immediatamente escludente l'ammissibilità degli impianti – la riconducibilità dell'area di impianto alle categorie previste dalle disposizioni citate (con particolare riferimento al patrimonio Unesco e alle caratteristiche paesaggistiche-culturali) costituisce ulteriore dimostrazione della valenza paesaggistico-ambientale del sito;
- la valutazione dell'alternativa zero non tiene conto del fatto che, senza la realizzazione del progetto, sarebbe preservato un contesto agrario e paesaggistico di particolare pregio e potrebbero essere riavviate attività agricole che risultano peraltro maggiormente coerenti con la destinazione urbanistica del sito di impianto e che manterrebbero la destinazione d'uso e la vocazione storica del territorio.
- l'intervento prevede l'espianto e il reimpianto delle colture arboree presenti nel sito senza peraltro che possa essere dimostrata la resilienza di tali colture all'esito dello spostamento;
- la realizzazione dell'impianto determina, la radicale compromissione del paesaggio rurale di riferimento;
- la compromissione delle componenti ambientali –tenuto conto delle già descritte caratteristiche del sito – appare sostanzialmente irreversibile, atteso che, anche ipotizzando che dopo i 25 anni l'impianto venga dismesso, nel frattempo verrebbero comunque meno le caratteristiche del paesaggio agrario che quindi – in quanto consolidatesi in un ampio arco temporale– non potrebbero essere ricostituite;
- con riferimento alla componente suolo, date le dimensioni dell'area di intervento (pari a 19,3 ha di cui 8,4 ha occupati dai pannelli e dagli elementi funzionali all'impianto) la rilevanza dell'impatto deve essere considerata anche in considerazione delle descritte caratteristiche dell'area tenendo conto del fatto che l'opera determina una sottrazione – e in prospettiva una definitiva compromissione del paesaggio storico dell'area;
- gli interventi di mitigazione rappresentati dal Proponente al fine di garantire una fascia arborea e limitare l'irreversibilità del sito nonché la valorizzazione dei muretti a secco, elementi tipici del paesaggio di riferimento, non impediscono di fatto la perdita di terreno agrario di pregio e del paesaggio storicizzato;

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

- che nei 25 anni di vita utile dell'impianto il Proponente ha stimato che si avrà una produzione di energia elettrica pari a circa 29.110 MWh/anno ed una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 15.594,64 tonn/anno;
- l'impianto, tenuto conto delle dimensioni e della potenza, non risulta strategico ai fini del superamento della crisi energetica, dovendosi considerare che, di contro, la realizzazione comporterebbe la perdita certa di un paesaggio storicizzato e determinerebbe compromissione di fatto irreversibile delle componenti ambientali incise;
-nel complesso l'impianto in oggetto risulta non compatibile con le caratteristiche ambientali, urbanistiche e territoriali del contesto in cui è stato previsto in considerazione seppure in presenza delle misure di mitigazione e compensazione";
Con decreto n. 237/GAB del 29 settembre 2022, l'A.R.T.A. esprimeva parere negativo sulla compatibilità ambientale riportandosi al parere della C.T.S. "*parte integrante e sostanziale*" del decreto.
Con il ricorso in esame, notificato il 28 novembre 2023, la società proponente ha chiesto l'annullamento del decreto e del presupposto parere della C.T.S. per i seguenti motivi:
1) mancato esercizio di un autonomo potere dell'Amministrazione procedente. (Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 6/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti.
Parte ricorrente sostiene che l'ARTA, non avrebbe potuto aderire "acriticamente" al parere della C.T.S., ma avrebbe dovuto svolgere un'autonoma valutazione sulla compatibilità del progetto.
2) Mancata ponderazione "dei diversi interessi in gioco" (Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti).
Secondo parte ricorrente, l'A.R.T.A. "*obliterando del tutto gli atti e pareri favorevolmente espressi dalle altre amministrazioni intervenute nel procedimento*", avrebbe illegittimamente assegnato "valenza vincolante" al parere della CTS senza svolgere una più analitica comparazione tra le asserite esigenze di tutela del territorio e il preminente interesse pubblico alla tutela ambientale, anche attraverso l'implementazione di forme di produzione di energia elettrica eco-compatibili.
3)Violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa).
Secondo parte ricorrente "la mancata esplicitazione delle modifiche che avrebbero consentito l'assenso al progetto comporta che il parere istruttorio conclusivo espresso dalla C.T.S. -posto in via esclusiva alla base del Decreto impugnato- deve necessariamente intendersi quale assenso al Progetto.
4) Violazione dei principi di partecipazione procedimentale (Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell'art. 6 CEDU. Violazione dell'art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa).
Parte ricorrente afferma che sarebbero state "*del tutto pretermesse quelle garanzie minime del giusto procedimento, le quali, laddove osservate, avrebbero consentito alla Società, se correttamente coinvolta ed invitata a rendere le proprie osservazioni e deduzioni, di dimostrare l'erroneità dei temi posti dalla C.T.S. e, per l'effetto, la piena compatibilità ambientale del Progetto*"; tale violazione riguarderebbe l'omesso preavviso di rigetto dell'istanza VIA e l'acquisizione del parere della C.T.S. "*mai stato comunicato alla ricorrente*", la quale, pertanto, non è stata posta nelle condizioni di dedurre in merito alle considerazioni conclusive espresse dalla C.T.S.
5) errava valutazione nel merito dell'impianto e infondatezza dei rilievi contenuti nel parere istruttorio conclusivo della C.T.S. (Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e segg. del D.lgs. n.152/2006. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per travisamento di fatto).
Parte ricorrente sostiene che i "i macroscopici profili di erroneità" del parere risiedono nelle seguenti circostanze:
- la realizzazione dell'impianto assicurerebbe un indubbio beneficio costituito dalla produzione di energia elettrica pari a circa 29.110,77 MWh/anno ed una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 15.594 ,64 tonn/anno.
- il proponente avrebbe messo in atto in tecnologia agro-voltaica che *"costituisce una soluzione progettuale innovativa che…coniuga la produzione di energia da fonti rinnovabili con la conservazione della produttività agricola dei terreni"*;
- "l'agro-voltaico" esulerebbe dal campo di applicazione della normativa tecnica dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali; sarebbe "espressamente incentivato, anche laddove localizzato in aree agricole" (cfr. art. 65, co. 1-quater, D.L. 1/2012, come di recente novellato), e deve, pertanto, ritenersi "del tutto coerente e conforme con i principi di cui alle citate Linee Guida del 2010";
- gli effetti correlati al consumo di suolo sarebbero smentiti dai dati forniti dalla società che "risultano ben al di sotto della soglia prescritta"; in ogni caso, nel caso di impianti FER, il tema del consumo di suolo assumerebbe "una portata relativa" tenuto conto della natura temporanea di tali interventi.
6) errata e illegittima valutazione di non idoneità del sito di progetto (Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del D.M. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa).
Parte ricorrente sostiene, in sintesi, che:
- l'area di progetto non è localizzata in area non idonea;
- il sito sarebbe, pertanto, idoneo all'installazione di impianti FER;
- l'eventuale inserimento nel perimetro delle aree non idonee non integra un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER, ma comporta che l'esame e la valutazione del singolo progetto in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato.
Alcune delle amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e, in data 26 aprile 2023, la C.T.S. ha depositato in giudizio una relazione sui fatti di causa contenente anche le controdeduzioni ai motivi di ricorso.
In data 9 novembre 2023 la ricorrente ha depositato due fotogrammi tratti dal SITR denominandoli "*evidenza idoneità area ex art. 20, comma 8, lett. c) -quater del D.lgs. 199/2021*".
Con memoria depositata il 13 novembre 2023, l'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea (che in sede procedimentale aveva reso parere contrario circa l'idoneità del sito) ha messo in evidenza come l'impianto in questione sia un "*impianto fotovoltaico a terra posto su terreni agricoli coltivabili con colture di pregio*", privo delle caratteristiche per essere assimilato ad un impianto "agrivoltaico".
Con memoria del 17 novembre 2023, parte ricorrente ha insistito nelle difese già spiegate rappresentando, per la prima volta, che "*l'area di Progetto costituisce area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, D.lgs. n. 199/2021"*.
Infine, con memoria depositata il 29 novembre 2023, parte ricorrente ha replicato alla memoria dell'Assessorato Agricoltura in ordine alla compatibilità del sito in relazione alla tipologia di impianto affermando che il progetto "*grazie alle peculiari soluzioni progettuali previste assicurerà (anche) il mantenimento delle attuali colture nonché allo sfruttamento dei terreni a pascolo (di ovini), l'integrazione con il territorio nonché la valorizzazione della trama agraria di riferimento*".
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1. Sono, innanzitutto, infondate le censure di ordine procedimentale articolate nei primi quattro motivi di ricorso e al riguardo si osserva quanto segue.
1.1. La lettura dell'avversato decreto consente di affermare che l'Assessorato resistente, dopo aver richiamato l'ampio ed articolato iter istruttorio, abbia fatto propri - nell'esprimere il giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) in questione - le argomentazioni e l'esito racchiuso nel parere istruttorio conclusivo n. n. 274/2022 della commissione tecnica specialistica; non a caso l'art. 2 del decreto impugnato richiama - quale "parte integrante e sostanziale" - il detto parere istruttorio conclusivo n. 274/2022.
1.2 Per costante indirizzo giurisprudenziale, la motivazione per relationem è sufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale, specialmente allorquando il provvedimento amministrativo è preceduto da atti istruttori, da pareri o costituisce espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati, nell'ambito di appositi subprocedimenti tecnici; essa assume, poi, connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e dal complesso dell'istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa ed approfondita solo nel caso in cui si discosti da quelle risultanze (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 30 maggio 2022, n. 540; T.A.R.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Campania - Napoli, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 2952).
1.3. In conclusione, l'aver l'Assessorato resistente richiamato e fatti propri le argomentazioni e l'esito racchiuso nel parere istruttorio conclusivo (della commissione tecnica specialistica) n. 274/2022 non costituisce indice di difetto di autonoma valutazione circa la bontà del progetto, dovendosi ricercare proprio nel detto parere - proprio in ragione dell'adesione da parte dell'Assessorato resistente alle risultanze di atti presupposti e al complesso dell'istruttoria - le motivazioni del provvedimento sfavorevole.
2. Quanto al secondo motivo, va osservato che il decreto avversato ha richiamato puntualmente tutti gli atti istruttori, i pareri e i nulla osta acquisiti nel corso dell'iter procedimentale (cfr., in particolare, pagg. 6 e ss.) e non risulta che abbia tralasciato di esercitare il potere discrezionale in questione, avendo raccolto l'insieme degli atti istruttori, pareri e nulla osta nel corso del procedimento per poi concludere - in senso sfavorevole - alla luce di divisate criticità di tipo paesaggistico in relazione al contesto agrario di riferimento. Inoltre, la tesi - condivisa dal Collegio - secondo cui produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, non può però condurre - sempre e comunque - alla conclusione favorevole dei procedimenti di che trattasi, imponendo semmai la superiore ricostruzione di superare lo schema concettuale di valutazione della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato (che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi) e di adottare uno schema di valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.
3. È infondato anche il terzo motivo concernente la ritenuta illegittimità del provvedimento per la mancata esplicitazione delle modifiche che avrebbero consentito l'assenso al progetto tenuto conto che nell'articolata istruttoria l'amministrazione ha comunque chiesto una serie di integrazioni, approfondimenti e modifiche del progetto (v. parere intermedio), non tutte, però, risultate esaustive. 3.1. Inoltre, la giurisprudenza - in peculiari fattispecie, quale quella in esame - ha sancito il definitivo superamento della necessità inderogabile, per l'Amministrazione, di esprimere un c.d. dissenso costruttivo anche nei casi in cui il progetto impatti in modo pervasivo sul paesaggio o sull'ambiente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 6923 richiamata, più di recente, da T.A.R. Molise, Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 346; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 672).
4. È infondato anche il quarto motivo di ricorso giacché proprio il parere istruttorio intermedio ha consentito alla ricorrente di conoscere le criticità del progetto e di presentare osservazioni e adeguamenti in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto.
5. Nel quinto motivo di ricorso parte ricorrente censura l'errata e illegittima valutazione di non idoneità del sito di progetto "*per non aver tenuto conto della idoneità del sito di progetto, anche alla luce della peculiarità dell'iniziativa, da qualificarsi un unicum in quanto coniuga soluzioni progettuali innovative "di tipo agro – voltaico".*
Il motivo è infondato.
5.1 Prima di esaminare le censure sono necessarie due precisazioni.
5.1.1 La prima, in punto di fatto, riguarda la tipologia dell'impianto in questione che parte ricorrente diffusamente indica in termini di "tipo agro - voltaico" e di "soluzione del tutto innovativa" che sottrarrebbe l'impianto all'applicazione della normativa tecnica dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali.
Dalla documentazioni in atti non emerge, tuttavia, che nell'istanza e negli elaborati progettuali l'impianto in questione sia mai stato qualificato o descritto quale "impianto agri voltaico/agrifotovoltaico"; inoltre, nemmeno a fronte di puntuali contestazioni circa la natura "tradizionale" dell'impianto in questione formulate dall'amministrazione (v. in particolare memoria difensiva dell'Assessorato dell'Agricoltura del 13 novembre 2023), parte ricorrente ha indicato le puntuali caratteristiche tecniche dell'impianto tale consentire la sua qualificazione in termini di "agrivoltaico" - per tale dovendosi intendere quello in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida del 27 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8623) tra cui, a titolo esemplificativo, il rapporto tra superficie dei moduli e quella dedicata alla coltivazione e il rispetto di altezze minime da terra dei moduli - limitandosi a generici richiami all'agrivoltaico e a soluzione integrative innovative, nonché alla astratta coesistenza dell'attività energetica con la produzione foraggera.
Ne consegue che - come sostenuto dall'amministrazione resistente - l'impianto in questione è un impianto fotovoltaico a terra posto su terreni agricoli non essendo stata dimostrato il possesso dei requisiti di cui alle citate linee guida.
5.1.2 La seconda precisazione, in punto di diritto, riguarda la normativa applicabile alla fattispecie in esame, tenuto anche conto che nella memoria del 17 novembre 2023, parte ricorrente afferma che "l'area di Progetto costituisce area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, D.lgs. n. 199/2021".
Innanzitutto è pacifico che non si verta su una fattispecie di "area idonea" secondo la definizione contenuta nell'art. 20, comma 8°, lett. c-ter. 1) del D.lgs. n. 199/2021, che non riguarda indifferentemente tutte le aree agricole, ma si riferisce solo a quelle *"racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere*" condizione, questa che non è integrata nel caso in esame e di cui manca qualsiasi evidenza.
Inoltre, il successivo comma 8° lett. c-quater (invocato dalla parte ricorrente), prevedendo quali aree idonee quelle *"che*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" fa espressamente salvo il precedente criterio di cui alla lett. c-ter, n1), con la conseguenza che la qualificazione di area idonea *ex lege* per le aree agricole risulta perimetrata alle sole ipotesi di "*aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere*".

5.2 Escluso, quindi, che l'impianto in questione sia qualificabile come agrivoltaico secondo i criteri dettati dalle linee guida del MITE ed escluso, altresì, che l'area sulla quale è stato progettato sia un'area idonea ex lege, ai sensi del sopra citato art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, occorre verificare la conformità o meno della valutazione operata dall'amministrazione ai criteri generali fissati dal D.lgs. 327/2003 e in particolare, all'art. 12, comma 7° del D.lgs. 387/2003, in base al quale gli impianti fotovoltaici "possono" essere realizzati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici "*purché nell'ubicazione si tenga conto delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale*" e al punto 16.4 del DM 10 settembre 2010 che, con disposizione di tenore analogo, prevede che "*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.".*

5.3 Si tratta di disposizioni che pur escludendo l'esistenza, sia a livello di norma primaria che a livello regolamentare, di un divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, richiedono, tuttavia lo svolgimento di particolare istruttoria specificamente orientata a valutare se l'installazione dell'impianto in un'area interessata da produzioni agroalimentari di qualità possa ovvero in un contesto agricolo di particolare pregio (anche paesaggistico e non solo "agricolo") possa meno compromettere o in qualche modo interferire con la particolare tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale." (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 284).

5.4 Orbene, nel caso in esame, il parere del CTS si è fatto carico di verificare in concreto la compatibilità del progetto rispetto ai menzionati criteri valutativi, determinandosi per un giudizio di compromissione della valenza paesaggistico-ambientale del sito considerando, in particolare: 1) la peculiarità dell'area che - oltre ad essere interessata dalle produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. espressamente contemplate, ai fini di tutela rafforzata, dalle citate linea guida - presenta un paesaggio agrario caratterizzato dai c.d. "campi chiusi" e dai carrubeti dei Monti Iblei, nonché dalla diffusa presenza di "muretti a secco" iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio UNESCO; 2) la necessità di preservare il territorio da ulteriori irreversibili trasformazioni, tenuto anche conto dell'effetto cumulo derivante dalla presenza di altri impianti; 3) l'effettiva sottrazione di suolo alla produzione agricola, anche di pregio; 4) il bilanciamento tra i potenziali benefici derivanti dalla produzioni di energia elettrica (comunque non idonei a superare la crisi energetica) e la perdita definitiva di un paesaggio storicizzato.

Si tratta di argomentazioni che nel conflitto tra interessi pubblici equi-ordinati (aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili e tutela dell'ambiente e del paesaggio) evidenzia le ragioni di prevalenza della scelta operata a favore della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con valutazioni che non risultano manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie e che quindi, entro i limiti del sindacato giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali dell'Amministrazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9778; Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 1292 e giurisprudenza ivi richiamata), devono ritenersi legittime.

6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.

7. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it